

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE	2
3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE	2
4. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONVALIDA	5
5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	6
6. IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE	6

Verifica: Direttore Tecnico Certificazione *Maria Anzilotta* _____

Approvazione: Direttore Commerciale e Operativo *Giampiero Belcredi* _____

Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo *Gianni Rigamonti* _____

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica che li richiama.

Questi requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione del servizio richiesto.

2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

Le prescrizioni riportate nei seguenti documenti sono da ritenersi tutte applicabili e vincolanti:

- UNI EN ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale: Requisiti e guida per l'uso;
- REGOLAMENTO (CE) n. 761/2001 (EMAS) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – (ALL. I, ALL. II, ALL. III, ALL. IV, ALL. VI, ALL. VII);
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/681/CE del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – (ALL. I, ALL. II § 4, ALL. III);
- RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2001/680/CE del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – (ALL. I, ALL. II, ALL. III);
- RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2003/532/CE del 10 luglio 2003 Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali – (ALL. I);
- REGOLAMENTO (CE) N. 196/2006 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2006 che modifica l'allegato I al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE;
- Decisioni del Comitato Ecoaudit - Ecolabel.

3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3.1 Premessa

La conformità legislativa in materia ambientale è un pre-requisito per il rilascio della convalida della dichiarazione ambientale (DA) e per le convalide dei successivi aggiornamenti annuali della DA.

Nel caso in cui un'Organizzazione non sia in possesso di una o più autorizzazioni richieste dalla legge in materia ambientale, CERMET dovrà emettere una non conformità maggiore la cui risoluzione costituirà una condizione necessaria per il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale e delle convalide dei suoi aggiornamenti annuali.

3.1.1 Verifica preliminare

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), rispetto alla norma di riferimento, per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere e non devono essere sottoposti ad analisi per il rilascio della convalida.

3.2 Verifica iniziale di certificazione

La verifica iniziale di certificazione è condotta in due stadi: Stadio 1 e Stadio 2.

3.2.1 Verifica di Stadio 1

La Verifica di stadio 1 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione ed ha inizio con l'analisi della documentazione.

La documentazione da sottoporre ad analisi documentale è rappresentata dai documenti che descrivono i principali elementi del SGA dell'organizzazione: il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (o documentazione equivalente), l'analisi ambientale e la DA.

Nel caso in cui la domanda di convalida della DA sia fatta da Organizzazioni con un certificato di conformità alla UNI EN ISO 14001-2004 in corso di validità, rilasciato da OdC accreditato, prima della pianificazione delle verifiche per la convalida della DA, saranno valutati in fase di esame documentale i seguenti aspetti:

- verifica della estensione del sistema a tutte le aree/attività sotto la responsabilità dell'Organizzazione;
- verifica dei requisiti di cui all'All. 1 B del regolamento EMAS.

Il cliente deve mantenere per CERMET una copia ad aggiornamento controllato dei documenti analizzati e renderla disponibile su richiesta, per tutto il periodo di validità del contratto di valutazione con CERMET e durante le attività di valutazione.

Al termine della verifica ispettiva di stadio 1, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia una copia del rapporto della verifica ispettiva, che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica l'Organizzazione cliente non riceva alcuna comunicazione, o in caso di ricezione della notifica di verifica di stadio 2 da parte di CERMET, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione e indicazioni in merito alle azioni successive da intraprendere.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate, e quindi definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica, queste dovranno essere risolte entro la fase successiva.

In funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit, CERMET, anche in caso di non conformità minori, si riserva la facoltà di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive.

3.2.2 Verifica ispettiva per la Certificazione (VIC) o di Stadio 2

La verifica di certificazione o di stadio 2 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione. La verifica è estesa a tutti i requisiti applicabili del Reg. CE 761/01 e a tutti i processi/prodotti/servizi e siti oggetto del contratto.

Per lo svolgimento di tale valutazione dovranno essere messi a disposizione del gruppo di valutazione tutti i documenti necessari per la valutazione dei dati e delle informazioni (es. registrazione dei consumi, certificati di analisi, ecc..).

Lo stadio 2 è pianificato ad una distanza di tempo dallo stadio 1 tale da consentire all'Organizzazione la risoluzione dei rilievi emersi in stadio 1 e la corretta pianificazione dello stadio 2 da parte di CERMET.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, valutati come tali da CERMET, si potranno organizzare i due stadi in momenti consecutivi, in tali casi qualora l'esito dello stadio 1 fosse negativo (non conformità maggiori), la verifica iniziale di certificazione sarà ugualmente portata a termine, ma si renderà necessaria l'effettuazione di una nuova verifica di stadio 2.

Il tempo massimo che può trascorrere tra lo stadio 1 e lo stadio 2, sarà stabilito da CERMET e deve essere tale da garantire che i risultati dello stadio 1 si mantengano validi, pertanto il sistema, l'Organizzazione, il contesto normativo e legislativo non devono subire variazioni significative nell'intervallo di tempo intercorrente tra i due stadi.

All'inizio dello stadio 2, viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nello stadio 1. La mancata risoluzione di eventuali non conformità maggiori costituisce un elemento ostativo alla prosecuzione della verifica stessa e non consente il rilascio della convalida. Eventuali non conformità minori non risolte vengono riportate nel rapporto di verifica ispettiva.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia una copia del Rapporto di Verifica Ispettiva che il cliente sottoscrive.

Detto rapporto, viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte del CERMET, per il successivo rilascio della convalida.

Nel caso di non conformità maggiori, il cliente deve inviare a CERMET la proposta di risoluzione e le azioni correttive. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive.

delle non conformità maggiori. Inoltre prima del rilascio della convalida, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo le modalità di valutazione stabilite da CERMET (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Questa verifica deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla verifica di certificazione; in caso contrario si renderà necessaria l'intera rivalutazione del SGA e dei dati contenuti nella DA.

Non potranno in ogni caso essere convalidati dati e informazioni risalenti ad un periodo superiore a 6 mesi rispetto alla valutazione per la prima convalida o rispetto alla verifica per la risoluzione delle non conformità maggiori. Oltre tale termine massimo si renderà necessaria una nuova valutazione completa del SGA e dei dati contenuti nella DA .

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate dal CERMET in occasione della verifica successiva.

In funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi della verifica, CERMET, anche in caso di non conformità minori, si riserva la facoltà di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive.

Come evidenza della DA convalidata, CERMET emette un certificato di convalida.

Il periodo di validità del certificato di convalida è di tre anni dalla data di rilascio o ultima riemissione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato di convalida devono essere inviate a CERMET in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

3.3 Verifica ispettiva di sorveglianza e convalida annuale

Successivamente alla prima convalida della dichiarazione ambientale, CERMET elabora un programma di valutazione che prevede delle verifiche periodiche di sorveglianza atte a garantire che tutti i requisiti applicabili del Reg. CE 761/01 siano verificati per un periodo non superiore a 36 mesi.

Le verifiche ispettive di sorveglianza e convalida annuale sono effettuate entro e non oltre i 12 mesi dalla verifica precedente¹ e vengono sempre eseguite presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione. Eventuali richieste di proroga delle verifiche saranno gestite in conformità alle prescrizioni emanate dall'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecoaudit - Ecolabel).

Per lo svolgimento di questa valutazione dovranno essere messi a disposizione del gruppo di valutazione tutti i documenti necessari per la valutazione dei dati e delle informazioni (es. registrazione dei consumi, certificati di analisi, ecc..).

Nel corso delle verifiche di sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto di verifica ispettiva che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, l'Organizzazione cliente non riceva alcuna comunicazione da parte del CERMET, il rapporto della verifica ispettiva potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni divergenza e indicazioni in merito alle azioni successive da intraprendere.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare, formalizzare le cause che le hanno generate e quindi definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica. CERMET entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, analizzato il rapporto per conferma o meno dei suoi contenuti, comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti, in particolare nel caso di non conformità maggiori la risoluzione della non conformità maggiore deve essere verificata secondo modalità di valutazione stabilite da CERMET (verifica ispettiva presso il cliente e/o verifiche documentali) al massimo entro 6 mesi dalla sua verbalizzazione (CERMET potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla tipologia di non conformità verbalizzata):

1. se le non conformità maggiori sono riferite ad aspetti di sistema, che non inficiano la veridicità dei dati contenuti nella DA, quest'ultima viene riconvalidata;

¹ La data della prima VIS (cioè la verifica di convalida annuale che segue la VIC) non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno della VIC

2. se le non conformità maggiori sono riferite ad aspetti di sistema che mettono in dubbio la veridicità dei dati contenuti nella DA, quest'ultima non viene riconvalidata fino a quando non sia stata verificata la risoluzione della non conformità.

Scaduti i termini massimi consentiti, se le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effettuare la valutazione non influiscono sulla garanzia di conformità ai requisiti essenziali e non inficiano la veridicità dei dati contenuti nella DA, la convalida potrà essere sospesa (cfr. § 4), in caso contrario CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

CERMET si riserva di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Le attività di sorveglianza, oltre alla verifica ispettiva in campo, possono anche prevedere ad esempio:

- a) richieste al cliente certificato per quanto concerne aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardanti le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su supporto cartaceo o elettronico).

Queste diverse forme di monitoraggio possono essere applicate da CERMET, in funzione di:

- ? informazioni ricevute dall'esterno;
- ? esito delle verifiche;
- ? input da parte dell'Organismo di Accreditamento ecc.

3.4 Verifica ispettiva di Rinnovo (VIR)

Tre mesi prima della scadenza della DA, l'Organizzazione deve richiedere a CERMET il rinnovo della convalida della stessa, in modo da garantire che entro il terzo anno dalla prima convalida, CERMET possa eseguire una verifica ispettiva orientata al riesame generale del Sistema di Gestione Ambientale, all'analisi della sua efficacia e delle sue prestazioni nell'arco del periodo di certificazione e comprende anche il riesame dei risultati dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza.

La verifica di rinnovo è estesa a tutti i requisiti applicabili del Reg. CE 761/01 e a tutti i processi/prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Essa viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di valutazione.

A seguito di questa attività di verifica viene aggiornata la validità del certificato di convalida della DA.

CERMET decide se rinnovare o meno, sulla base dei risultati dell'audit di rinnovo, dei risultati del riesame delle prestazioni dell'intero sistema nel periodo di certificazione e dei reclami ricevuti dagli utenti della certificazione.

La verifica di rinnovo può essere preceduta (a discrezione di CERMET) da una verifica di Stadio 1, qualora si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione o al contesto legislativo/normativo di riferimento, tale verifica sarà gestita secondo quanto indicato al precedente § 3.2.1.

La gestione dei risultati della verifica avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 3.3. Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza della convalida, CERMET deciderà per la sospensione della certificazione (cfr. § 4) o nei casi più gravi, CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

4. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONVALIDA

La validità del certificato di convalida può essere sospesa o revocata:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali e delle condizioni economiche concordate con CERMET o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di CERMET.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da CERMET) Il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi; oltre detto termine CERMET procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente deve impegnarsi a non divulgare la DA, a non far alcun uso del Marchio di Certificazione CERMET e del certificato di convalida e viene cancellato dagli elenchi CERMET delle Organizzazioni che

hanno ottenuto la convalida. Le condizioni per il ripristino della validità del certificato di convalida (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità) saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione ed in base alla durata della sospensione stessa.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della validità della convalida, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità § 10) e il certificato di convalida sarà revocato ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni certificate.

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione agli enti di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA

Il cliente che ha ottenuto la convalida della propria DA può utilizzare il Marchio CERMET presentato nella figura 1.

Figura 1



Reg. CE n° 761/2001

Il marchio è composto da un logo azzurro CYAN (Marchio depositato).

Il marchio CERMET:

- deve essere riportato esclusivamente ed unitamente alla Dichiarazione Ambientale convalidata;
- deve essere utilizzato in modo da evitare che la convalida della DA possa essere confusa con la registrazione dell'organizzazione, pertanto il marchio dovrà avere dimensioni tali da non superare il logo EMAS;
- Il marchio di certificazione CERMET deve essere riportato unitamente alla norma, citata con l'anno di edizione;
- Il cliente può utilizzare il marchio CERMET in riferimento ad una o più norme contemporaneamente, purché il sistema di gestione del cliente sia certificato da CERMET rispetto a tutte le norme citate.

Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore).

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi). Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di convalida rilasciati da CERMET, purché riproducano integralmente l'originale.

6. IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

Oltre a quanto indicato nel contratto DSC 05, l'Organizzazione si impegna (secondo quanto previsto nella procedura EMAS per la registrazione delle organizzazioni ai sensi del Reg. 761/2001...) in caso di incidenti e/o emergenza ambientale:

- ad inviare al CERMET entro 5 giorni lavorativi una comunicazione contenente la descrizione dell'evento incidentale occorso.

La mancata comunicazione di cui al punto 1 comporterà l'applicazione delle condizioni di sospensione di cui al §4.